C O M U N E D I S A L I Z Z O L E

Provincia di Verona

.....

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO (CCVLPS)

Approvato con delibera consiliare n. 31 del 31/7/2018

INDICE

Art. 1 - Oggetto e campo d'applicazione

Art. 2 - Definizione di pubblico spettacolo

Art. 3 - Competenze della CCVLPS

Art. 4 - Esclusione delle competenza della CPVLPS

Art. 5 – Piccoli trattenimenti

Art. 6 - Allestimenti temporanei periodici: verifica delle condizioni di sicurezza

Art.7 - Composizione e nomina dei membri obbligatori della CCVLPS

Art. 8 - Composizione e nomina dei membri aggiunti della CCVLPS

Art. 9 - Segreteria della CCVPLS

Art. 10 - Richiesta di autorizzazione alla CCVLPS

Art. 11 - Funzionamento della CCVLPS

Art.12 - Commissione Ristretta

Art.13 - Spese di funzionamento

Art.14 - Compenso per i Componenti della Commissione Comunale di Vigilanza

Art.15 - Norme finali

Art. 1 – Oggetto e campo d'applicazione

Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa del Comune di SALIZZOLE, disciplina i compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (d'ora in poi CCVLPS) di cui agli articoli 141 e seguenti del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 recante il "Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza", così come modificato ed integrato dall'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

Art. 2 – Definizione di pubblico spettacolo

1. Per "spettacoli e/o trattenimenti" s'intendono tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della Pubblica Autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità, il buon costume.
2. La differenza tra "spettacolo" e "trattenimento" consiste nel fatto che allo "spettacolo" il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva (ad esempio: cinema, teatro, ecc.), mentre al "trattenimento" il pubblico partecipa più attivamente (ad esempio: feste da ballo, giostre, animazione, etc.).
3. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento anche le manifestazioni a carattere temporaneo.
4. Qualora occorra inquadrare tipologie di locale o di manifestazione di pubblico spettacolo e/o trattenimento non espressamente individuati né all'art. 17 della Circolare del Ministero dell'Interno del 15 febbraio 1951, n. 16, né al Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, ci si atterrà ai seguenti criteri contemporaneamente valutati:
a) lo spettacolo e/o trattenimento deve essere finalizzato al divertimento, alla distrazione,all'amenità;
b) lo spettacolo e/o trattenimento deve essere intenzionalmente offerto al pubblico;
c) lo spettacolo e/o trattenimento deve avere un luogo specifico di svolgimento.

Art. 3 – Competenze della CCVLPS

1. La CCVLPS provvede, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S., a verificare la solidità e la sicurezza dei locali, degli impianti, delle attrezzature nonché dei luoghi sede di pubblico trattenimento e/o spettacolo, fatti salvi i casi in cui la relativa competenza risulti attribuita alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, così come previsto dall'art. 142 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.
2. La CCVLPS ha potere ispettivo e pertanto, per le mansioni ad essa attribuite, i suoi componenti hanno libero accesso a tutti i locali, impianti, attrezzature e luoghi interessati dalle proprie competenze.
3. La CCVLPS non ha potere sanzionatorio.
4. La CCVLPS provvede a:
A) VERIFICARE le condizioni di sicurezza e di igiene dei locali, degli impianti, delle attrezzature di pubblico spettacolo e/o trattenimento, compresi gli impianti sportivi, nonché indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
B) ACCERTARE la conformità alle vigenti disposizioni nonché la visibilità sia delle scritte che degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
C) ESPRIMERE parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali di pubblico spettacolo e/o trattenimento, compresi gli impianti sportivi, oppure su sostanziali modificazioni apportate a quelli esistenti;
D) CONTROLLARE che vengano osservate le norme e le cautele imposte, nonché verificare che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'Autorità competente l'adozione degli eventuali provvedimenti.
E) ACCERTARE ai sensi dell'art.4 del Decreto Legislativo 8 gennaio 1998 n.3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art.4 della legge 18 Marzo 1968, n. 337;
5. In base alle indicazioni di cui all'art.17 della Circolare della Direzione Generale dei Servizi Antincendio del Ministero dell'Interno n. 16 del 1951 ed il D.M. 19 agosto 1996, la verifica da parte della CCVLPS si esplica, principalmente su:
a) teatri con capienza compresa tra le 201 e le 1.300 persone, qualora ricorrano le eccezioni di cui

al Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311;
b) teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli e/o trattenimenti);
c) cinematografi;
d) cinema teatri, cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche, ma attrezzati con scenografia per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e di spettacoli in genere;
e) locali di trattenimento, cioè locali destinati ad attrazioni varie, nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o comunque destinati allo svolgimento di spettacoli e/o trattenimenti;
f) sale da ballo, discoteche, disco bar, night club;
g) luoghi destinati ad ospitare le attrazioni dello spettacolo viaggiante;
h) parchi di divertimento;
i) circhi;
j) luoghi all'aperto, cioè spazi all'aperto dove l'accesso venga subordinato a determinate condizioni oppure delimitati ed attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico,in cui siano allestiti spettacoli e/o trattenimenti comprese le competizioni sportive agonistiche e dilettantistiche, anche motoristiche o con mezzi atti al volo;
k) locali multiuso, cioè adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività;
l) impianti sportivi, con capienza compresa tra 201 e 5.000 persone, in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori;
m)attrazioni dello spettacolo viaggiante in ordine alla verifica della rispondenza dei requisiti di cui all'art. 4 del DM 18/05/2007.
6. Per i locali, gli impianti o luoghi con capienza complessiva superiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono richiesti ai fini del rilascio delle autorizzazioni amministrative di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., di competenza comunale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
7. Per i locali, gli impianti o luoghi con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le predette verifiche ed accertamenti sono sostituiti, ferme restando le vigenti disposizioni igienico-sanitarie, da una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto nell'Albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche di cui ai riferimenti normativi richiamati in premessa.
8. La relazione tecnica deve essere redatta con l'osservanza delle disposizioni di cui al D.M. 19 agosto 1996 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" e del D.M. 18 marzo 1996 recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi".
9. E' fatto salvo l'obbligo degli organizzatori di produrre la documentazione a firma di tecnici abilitati atta a provare il rispetto dei requisiti di sicurezza e di pubblica incolumità, compresi quelli igienico- sanitari, come:
a) corretto montaggio delle strutture allestite;
b) la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati;
c) la dichiarazione concernente l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio;
d) la dichiarazione di conformità dei luoghi, delle strutture, degli impianti e delle attrezzature ai requisiti igienico- sanitari.
10. La CCVLPS provvederà a predisporre apposito elenco inerente la documentazione tecnica da allegare alla domanda ai fini dell'espressione del parere di conformità dei progetti di cui all'art. 141, comma 1, lettera a) del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, nonché la documentazione da produrre ai fini dello svolgimento delle verifiche ed accertamenti da espletarsi in sede di sopralluogo.

Art. 4 – Esclusione delle competenza della CPVLPS

1. La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra CCVLPS e Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, viene individuata sulla base della dichiarazione resa dal tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica.
2. Non rientrano nella competenza della CCVLPS le verifiche di:
a) locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori, nonché tutti gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori, per i quali è competente la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

b) parchi di divertimento ed attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, per i quali è competente la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
c) eventi temporanei che si svolgano in luoghi pubblici all'aperto ove l'accesso sia consentito gratuitamente ed indiscriminatamente ad ogni persona in spazi non delimitati e mancanti di una qualsiasi minima struttura destinata a contenere e/o ad accogliere il pubblico, quali recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche e simili, anche con l'utilizzo di palchi o pedane per gli artisti purché di altezza non superiore a m. 0,80, nonché di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, per i quali eventi temporanei le verifiche si sostanziano nella produzione della documentazione di cui all' art. 4, comma 3 del presente Regolamento (possono essere tali spettacoli e/o trattenimenti pubblici aventi carattere occasionale quali animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini,esecuzioni musicali, spettacoli di burattini e quant'altro di simile).
3. Non rientrano, altresì, nella competenza della CCVLPS nonché, in generale, non sono soggette alla verifica di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e, pertanto, sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:
a) le attività dello spettacolo viaggiante (da intendersi le "giostre" o "i baracconi") installate in modo isolato;
b) i locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni e/o enti;
c) i circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati salvo che, a causa del numero delle persone invitate oppure per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della manifestazione;
d) i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, con capienza ed afflusso non superiore alle 100 persone, in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano-bar e concertini, impianti stereo, consolle e mixer senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande[1];
e) le sale giochi;
f) le sagre e le fiere e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
g) le mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
h) gli impianti sportivi, palestre, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico.

Art. 5 – Piccoli Trattenimenti

1. L'autorizzazione amministrativa per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande abilita all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento diun'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
2. L'autorizzazione abilita inoltre all' effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a 100 persone a condizione che:
a) il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione;
b) non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè, non devono essere resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;
c) non vi sia pagamento di un biglietto d'ingresso;
d) non si applichino aumenti ai costi delle consumazioni.
3.Qualora l'attività di spettacolo o trattenimento assuma particolare rilievo o, comunque siano superati i limiti di capienza ed afflusso cui al secondo comma del presente articolo, occorre munirsi della licenza di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. e sottoporre locali ed impianti all'esame della Commissione Comunale di Vigilanza al fine del rilascio del parere di agibilità ex art. 80.

Art. 6 – Allestimenti temporanei periodici: verifica delle condizioni di sicurezza

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per manifestazioni temporanee s'intendono le forme di spettacolo e/o intrattenimento che si svolgono in un periodo di tempo pari o inferiore a 120 (centoventi) giorni, in luoghi non ordinariamente adibiti alle anzidette attività.
2. L'agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. relativa agli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente nello stesso luogo, ha la validità di 2 anni dalla data del rilascio. E' fatto salvo il caso in cui la CCVLPS, in considerazione della natura dei luoghi, nonché delle strutture, degli impianti e delle attrezzature utilizzate, non intervenga in funzione ispettiva e ne limiti la durata.

3. In occasione delle richieste di autorizzazione ai sensi dell'art. 68 o dell'art. 69 del T.U.L.P.S., successive alla prima richiesta, l'organizzatore dovrà presentare, almeno 15 giorni lavorativi prima dello svolgimento della manifestazione, una dichiarazione a firma di tecnico abilitato con cui si attesti che la manifestazione costituisce ripetizione dell'allestimento originario nello stesso luogo.
4. Nel caso in cui le strutture, gli impianti o le attrezzature dell'evento siano soggetti a reinstallazione o riposizionamento, cioè a nuova installazione rispetto a quelli già esaminati con parere positivo dalla CCVLPS, l'organizzatore dovrà produrre le dichiarazioni di corretto e regolare montaggio di dette strutture, impianti e/o attrezzature sottoscritte dai tecnici abilitati competenti, nonché la dichiarazione di conformità degli impianti e dell'area, rilasciata da tecnico abilitato.

Art. 7 – Composizione e nomina dei membri obbligatori della CCVLPS

1. La CCVLPS è nominata da Sindaco ogni tre anni e continua comunque ad operare fino al giorno di nomina di quella nuova. I componenti della CCVPLS possono essere sostituiti con Decreto motivato del Sindaco.
2. I componenti della CCVLPS che assumono l'incarico a seguito di Decreto di nomina sindacale, ne entrano a far parte dalla data di notifica di detto Decreto senza ulteriori formalità amministrative.
3. La Commissione è così composta:
a) dal Sindaco, o suo delegato, che la presiede;
b) dal Responsabile di Polizia Locale o suo delegato;
c) dal Responsabile dell'Ufficio tecnico- Gestione del Territorio o suo delegato;
d) dal Dirigente competente dell'Asl o suo delegato;
e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
f) da un esperto tecnico in materie elettrotecniche nominato anche internamente all'Amministrazione Comunale, se esistente, o suo supplente.

Art. 8 – Composizione e nomina dei membri aggiunti della CCVLPS

1. La composizione della Commissione può essere integrata, ove se ne ravvisi la necessità da uno o più esperti in materie acustiche o altre discipline tecniche o scientifiche in ordine alle dotazioni strumentali, tecnologiche e impiantistiche del locale o luogo pubblico oggetto di verifica.
2. Ai fini dell'assegnazione dell'incarico di cui al comma precedente ci si potrà avvalere delle designazioni operate da Ordini od Albi Professionali o indicati da Enti o Istituzioni competenti.
3. Per ogni componente della Commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire..
4. Della Commissione possono far parte, su richiesta, un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali.

Art. 9 – Segreteria della CCVPLS

1. Il Segretario della CCVLPS svolge le attività di supporto organizzativo e amministrativo della Commissione. In particolare, il Segretario della Commissione:
a) istruisce le pratiche da presentare alla Commissione;
b) invia ai membri della Commissione l'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno;
c) redige i verbali di seduta della Commissione;
d) custodisce gli originali dei verbali;
e) invia copia dei verbali ai componenti della Commissione ed al Responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S..

2. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del Servizio comunale richiedente o suo delegato.

Art. 10 Richiesta di autorizzazione alla CCVLPS

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., nonché delle eventuali connesse autorizzazioni amministrative d'esercizio ai sensi degli artt. 68 e 69 sempre del T.U.L.P.S., che necessita di intervento della CCVLPS deve pervenire almeno 30 giorni prima della data di detto intervento a pena dell'impossibilità di procedere alla sua valida costituzione, salvo i casi di documentata urgenza.
2. Il Responsabile del Servizio al quale è rivolta l'istanza provvede a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste avanzate, provvedendo, qualora ne rilevi l'irregolarità o la carenza, a darne comunicazione al richiedente anche a mezzo fax o per via telematica, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste da parte della CCVLPS.
3. All'istanza dovrà essere allegata in duplice copia la documentazione tecnica prevista a seconda della tipologia di intervento della CCVLPS richiesto dall'interessato, fermo restando che, in relazione alla particolarità dei luoghi, delle strutture, degli impianti e delle attrezzature sulle quali è chiamata ad esprimere il proprio parere, la CCVLPS stessa può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa e quant'altro previsto dal vigente quadro normativo in materia.
4. Nel caso in cui la CCVLPS rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata alla domanda, il Responsabile del procedimento ne chiede l'integrazione o la regolarizzazione, interrompendo i termini del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990.
5. Il progetto, gli elaborati grafici e la relazione tecnica sono acquisiti agli atti della CCVLPS che deve esprimere il parere di competenza.
6. E' escluso in ogni caso l'istituto del silenzio assenso.

Art. 11 – Funzionamento della CCVLPS

1. L'avviso scritto di convocazione è inviato anche a mezzo fax e/o per via telematica ai componenti della CCVLPS. Le riunioni si tengono di norma presso gli uffici del Sevizio richiedente oppure nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione che deve contenere:
a) la data, l'ora ed il luogo dello svolgimento della seduta;
b) la data, l'ora ed il luogo dello svolgimento del sopralluogo, se previsto;
c) gli argomenti oggetto di trattazione che dovranno specificare se constano del solo esame di progetto oppure se oltre a detto esame sia previsto anche il sopralluogo.
2. I componenti avvisati, qualora impossibilitati a partecipare alla riunione convocata, provvedono ad informare direttamente i rispettivi delegati affinché li sostituiscano e questi ultimi sono tenuti a confermare la loro presenza al competente servizio comunale.
3. Gli estremi della riunione della CCVLPS sono tempestivamente comunicati, anche telefonicamente al richiedente del provvedimento finale che può presenziarvi, anche mediante proprio rappresentante, e produrre eventuali memorie e documenti purché pertinenti.
4. Il richiedente del provvedimento finale, se presente, partecipa alla riunione della CCVLPS ma, all'atto dell'espressione del parere, deve allontanarsi.
5. I sopralluoghi richiesti allo scopo del rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. saranno di massima effettuati nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.
6. I componenti hanno l'obbligo di astenersi, ovverosia di delegare altri, nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile[2], comunicando al Presidente, almeno 5 giorni prima, la sussistenza delle cause di incompatibilità.
7. Essendo la CCVLPS un "collegio perfetto", per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti. Tuttavia l'assenza dei membri aggiunti, in quanto componenti non obbligatori, non inficia la validità della riunione.
8. In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda entro 5 giorni lavorativi a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente. E' comunque facoltà del Presidente disporre la sospensione della riunione o l'aggiornamento dei lavori della Commissione ad altra data.

9. Nella seduta della Commissione vengono esaminate le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare. L'Ufficio di Segreteria della Commissione provvede a mettere a disposizione della Commissione tutta la documentazione afferente ogni singola domanda.
10. Il verbale della riunione deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere una concisa esposizione dei lavori svolti e delle decisioni assunte. Devono essere comunque riportati:
a) l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente del provvedimento finale o del suo rappresentante, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
b) eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
c) eventuali dichiarazioni dei componenti;
d) tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla CCVLPS.
11. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da tutti i componenti effettivi o loro delegati presenti alla riunione. Qualora presente alla riunione, al richiedente è seduta stante rilasciata una copia del verbale medesimo che, in tal caso, si intende notificato ai sensi di legge previa menzione nel verbale medesimo.
12. Tutte le condizioni e le disposizioni eventualmente imposte dalla CCVLPS devono essere inserite, come prescrizioni, nel provvedimento finale cui si riferiscono.

Art. 12 – Commissione ristretta

1. Il Presidente, su proposta della CCVLPS, individua, dandone atto nel verbale, il componente o i componenti della stessa CCVLPS per l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 141, comma 1, lett. e) del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, finalizzati ad accertare il rispetto delle norme e delle cautele imposte dalla CCVLPS ed il regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza.
2. Qualora vengano ravvisate situazioni difformi dalle prescrizioni o circostanze non conformi alle normative vigenti, l'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato al Sindaco per la redazione e l'invio dei provvedimenti di competenza.
3. I controlli di cui all'art. 141, comma 1, lett. e) del T.U.L.P.S. non sono soggetti a spese da parte dei soggetti titolari di locali di pubblico spettacolo e/o trattenimento.

Art. 13 –Spese di Funzionamento

1. Le spese per l'esame progetto e per il sopralluogo effettuato su richiesta dell'interessato, sono a carico di chi ne richiede l'intervento: sono dovute per ogni singolo sopralluogo effettuato in date diverse, anche se relativo al medesimo procedimento.
2. Le spese per l'esame progetto e per il sopralluogo, saranno determinate ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 14 del presente regolamento. La mancata corresponsione delle spese di sopralluogo, comporta la non effettuazione del sopralluogo.

Art. 14 – Compenso per i Componenti Della Commissione Comunale di Vigilanza

1.Ad ogni componente della Commissione Comunale di Vigilanza spetta un compenso per ogni seduta.
2.La fissazione dell'importo e delle modalità di erogazione del suddetto compenso sono stabilite con apposita deliberazione dell'organo comunale competente.

Articolo 15 – Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.
2. Il presente Regolamento Comunale viene pubblicato sul sito internet del Comune di SALIZZOLE;
3. Per quanto eventualmente non previsto dal presente Regolamento Comunale si fa espresso rimando alle disposizioni di legge vigenti in materia.

[1]Locali di trattenimento con capienza non superiore a 100 persone utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni,devono comunque essere rispettate le disposizioni relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati

[2] * Art. 51 c.p.c. - Astensione del giudice. Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella vertenza o in altra su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato

assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un Ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.